



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 - Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 59 DEL 20-07-2020

Reg. generale n. 92 del 20-07-2020

Oggetto: RISORGIMARCHE 2020 - MISURE CONTINGIBILI PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DELLO SPETTACOLO DELL'ARTISTA "PEPPE SERVILLO & SOLIS STRING QUARTET" IN PROGRAMMA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA IL GIORNO 28 LUGLIO 2020.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

PREMESSO che, a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 sono state ideate e realizzate diverse iniziative volte a sostenere il recupero della vitalità dei centri duramente colpiti dagli eventi calamitosi;

ATTESO che l'emergenza Covid-19 ha ulteriormente indebolito le comunità dell'entroterra marchigiano dal febbraio 2020;

CONSIDERATO che, nella difficile fase attuale di ripresa della vita sociale ed economica, la manifestazione denominata "Risorgimarche2020", IV edizione, si prefigge la doppia finalità di promuovere la rinascita ed il rilancio economico del territorio marchigiano dopo il sisma del 2016 e dopo l'emergenza epidemiologica che ha duramente coinvolto la nostra bella regione, tramite un progetto articolato, quello di un festival diffuso nel territorio interessato dalle scosse sismiche, al contempo occasione di incontro e di confronto tra tante persone provenienti da tutta Italia e locali, opportunità di rilancio turistico, necessita` di tenere accesi i riflettori su zone a rischio di oblio da parte dei media e dell'opinione pubblica, volontà di ribadire la bellezza della regione Marche e la sua inalterata capacita` di accoglienza, desiderio di essere vicini anche fisicamente alle comunità colpite dal terremoto;

ATTESO che le precedenti edizioni degli anni 2017, 2018 e 2019 sono state realizzate in numerosi luoghi dell'entroterra marchigiano e umbro, con particolare predilezione per i siti immersi nella natura e inseriti in un contesto ambientale idoneo alla accessibilità dolce;

DATO ATTO che nel programma della edizione 2020 risulta inserito anche il concerto di Peppe Servillo & Solis String Quartet, che si svolgerà il giorno 28 luglio, con inizio alle ore 19:00 in Piazza della Repubblica del Comune di Treia, che diventerà cornice naturale dell'evento;

VISTA la comunicazione della sig.ra Lucia Cisbani, rappresentante della società "Eventi Scrl", con sede in via Parco della Rimembranza n. 15, Grottazzolina (FM), responsabile della produzione del "Festival RisorgiMarche 2020", 4° Edizione - festival musicale di solidarietà per la rinascita delle comunità colpite dal sisma, acquisita al protocollo dell'Ente in data 15 luglio 2020 al n. 10.878;

VISTO che, nella suddetta comunicazione si evince che lo spettacolo sarà accessibile solo ad un numero massimo di 200 persone e, pertanto, ai sensi della normativa di pubblica sicurezza vigente, lo svolgimento dello stesso sarà subordinato alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio attività corredata di tutti gli allegati ed elaborati tecnici prescritti dalla normativa di settore e in particolare del piano di sicurezza;

DATO ATTO, inoltre, che, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, la gestione in sicurezza dell'evento imporrà la chiusura al transito anche pedonale di Piazza della Repubblica, consentendo l'accesso solo a chi è munito della prenotazione tramite la piattaforma *Ciaotickets*, unica modalità di accesso autorizzata garantendo la tracciabilità degli ingressi;

RITENUTA la necessità di regolamentare il traffico e la sosta secondo criteri conformi allo svolgimento della manifestazione, al fine di garantire maggiore fluidità e sicurezza della circolazione anche in considerazione dell'affluenza di persone prevista;

RAVVISATA la necessità di adottare tutte le precauzioni necessarie per consentire che i partecipanti e gli organizzatori operino in condizioni di sicurezza e non incorrano in alcun prevedibile pericolo;

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta regionale n. 966 del 09/11/2015, concernente "*Recepimento accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera C, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate*";
- D.M. 198/1996 "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*";

- D.M. 10 marzo 1998 “*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*”;
- Circolare del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 11.464 del 19/06/2017;

RICHIAMATE, inoltre, le circolari del Ministero dell'interno n. 555 del 7 giugno 2017 (*Circolare Gabrielli*) e del Ministero dell'interno del 28 luglio 2018 (*Circolare Morcone*);

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile prot. DPC/VSN/45427 del 06/08/2018, contenente precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 633 del 23 aprile 2013 "Manifestazioni pubbliche: intervento di volontariato di protezione civile";

VISTO il D.P.C.M. del 14 luglio 2020, contenente “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;

VISTI:

- il decreto del Presidente della Giunta Regione Marche n. 193, contenente "Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da nuovo coronavirus sars-cov-2 per sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda arene e spettacoli in genere anche viaggianti; produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali, produzioni teatrali; produzioni di danza, ai sensi del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020;
- il decreto del Presidente della Giunta Regione Marche n. 195, Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della conferenza delle Regioni e Province autonome dell'11 giugno 2020 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in materia di ristorazione;
- il decreto del Presidente della Giunta Regione Marche n. 203, Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle regioni e province autonome dell'11 giugno 2020 – D.P.C.M. 11 giugno 2020 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di cerimonie, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche;
- la D.G.R. n. 569 del 15/05/2020 - *D.G.R. 565/2020 - Conferma protocolli ed integrazione facoltativa - attività somministrazione di alimenti e bevande - e servizi alla persona a seguito dei documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars-cov-2 nel settore della ristorazione e dei servizi alle persone - INAIL e ISS del 12.05.2020 e 13.05.2020*";

VISTE le leggi n. 287/1991, n. 125/2001 e n. 120/2010 e le prescrizioni ed i divieti in esse contenute in materia di somministrazione di bevande alcoliche;

VISTO il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311;

RITENUTA la necessità di regolamentare il traffico e la sosta secondo criteri conformi allo svolgimento, in sicurezza, della manifestazione;

RAVVISATA la necessità di adottare tutte le precauzioni necessarie per consentire che i partecipanti e gli organizzatori operino in condizioni di sicurezza e non incorrano in alcun prevedibile pericolo;

CONSIDERATA l'opportunità di decongestionare il traffico veicolare nei giorni e negli orari di seguito specificati e di intervenire con misure prescrittive a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

VISTO il programma della manifestazione, che si svolgerà con modalità stanziale in Piazza della Repubblica, cornice naturale dell'evento secondo le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 52/83 del 26 giugno 2020 "Istituzione della Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico di Treia dal giorno 1° luglio 2020 al 31 agosto 2020";

ACQUISITO all'atto del procedimento le comunicazioni prot. 10.062, 11.065 e 11.066 del 16 luglio 2020, con le quali si dà disposizione agli esercenti che somministrano alimenti e bevande su area pubblica, con utilizzo di allestimenti temporanei, di procedere alla rimozione degli stessi e di ogni altra struttura mobile pertinente l'occupazione temporanea insistente in Piazza della Repubblica il giorno 28 luglio 2020 fino al termine dell'evento;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 5 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "*Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap*";

VISTI gli articoli 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 15/07/2020;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" alla sottoscritta Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "*Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap*";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109;

ORDINA

A garanzia del fluido e sicuro allestimento il divieto di sosta, con esclusione dei mezzi di soccorso e in servizio di emergenza, in Piazza della Repubblica, stalli posizionati sotto il Palazzo Municipale, dalle ore 8:00 alle ore 24:00 del 28 luglio 2020.

Il divieto di sosta, con esclusione dei mezzi di soccorso e in servizio di emergenza, in Piazza della Repubblica dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del 28 luglio 2020 ed il divieto di transito veicolare e pedonale in Corso Italia Libera, Piazza della Repubblica e Via Lanzi dalle ore 16:00 del 28 luglio 2020 alle ore 24:00 del g.s. e comunque, fino al termine della manifestazione. Sono esclusi dal suddetto divieto i soggetti muniti di prenotazione del titolo d'ingresso a pagamento on line.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice della strada.

All'inottemperanza dei divieti di sosta sopra prescritti conseguirà la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.

Dal rispetto dei divieti e delle limitazioni sopra prescritti sono esclusi i mezzi di soccorso, della Forza Pubblica in servizio attivi, i veicoli in servizio di emergenza e gli autorizzati del locale Comando Polizia Municipale.

Il Comando Polizia Municipale si riserva la facoltà di limitare o modificare i divieti e le prescrizioni impartite in base alle esigenze contingibili del momento.

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

Al Comando Polizia Municipale ed agli agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

ORDINA, inoltre,

agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, operanti nel centro storico treiese, sia in sede fissa che su area pubblica, di vendere e di somministrare cibi e bevande solo ed esclusivamente con l'impiego di contenitori a perdere in plastica o in carta, il giorno 28 luglio 2020 dalle ore 17:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, quale misura prescrittiva atta a tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza e l'ordine pubblico.

È vietato l'accesso del pubblico nell'area evento (Piazza della Repubblica) con bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine.

La somministrazione di bevande aventi un contenuto superiore al 21 per cento del volume (superalcolici) non è consentita agli esercizi operanti nell'ambito della manifestazione temporanea all'aperto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 287/1991.

Il divieto, per motivi di sicurezza pubblica, di installare punti vendita non autorizzati, sedie e tavoli sugli spazi pubblici, con esclusione di quelli regolarmente autorizzati.

Ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000, per la violazione della prescrizione imposta si applica una sanzione amministrativa tra € 25,00 ed € 500,00 secondo la regola generale del pagamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia

stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento.

INVITA

la cittadinanza, per la buona riuscita dell'evento, a limitare l'uso di auto per accedere al centro storico utilizzando le zone di parcheggio decentrate, al fine di migliorare e tutelare la mobilità pedonale dei partecipanti alla manifestazione.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 285/1992, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione al Codice della strada.

PROVVEDIMENTI DI SECURITY

Il Legale rappresentante della ditta Società Eventi Srl Sig.ra Cisbani Lucia, con sede in via Parco della Rimembranza n. 15 - 63844, Grottazzolina (FM) ed in qualità di responsabile della produzione del Festival RisorgiMarche, secondo quanto concordato in sede di convenzione firmata il 13 luglio 2020 tra la Società Eventi srl ed il Comune di Treia, dovrà provvedere all'inoltro, prima dell'inizio della manifestazione, di Segnalazione Certificata di Inizio Attività per lo svolgimento del pubblico spettacolo allegando relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato incaricato dal Comune di Treia, descrittiva di un piano di emergenza ed evacuazione, delle misure di safety e security evidenziando le azioni da mettere in atto in caso di emergenza, nonché delle misure, secondo le linee guida vigenti, messe in atto per prevenire, contenere e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19: norme comportamentali, distanziamento sociale e contactracing.

Gli organizzatori provvederanno ai seguenti adempimenti:

- individuare un soggetto dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento e un numero di addetti nella gestione dell'emergenza, tra cui la presenza di almeno n. 4 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "elevato";
- indicazione delle disposizioni per richiedere l'intervento degli enti preposti al soccorso fornendo le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dall'organizzazione ed attuando specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili;
- comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano di emergenza, facendo, se del caso, anche ricorso a messaggistica audio e video; dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza, relativamente ai luoghi di massima concertazione e stazionamento del pubblico e, comunque, non superiore alle 200 persone;

- possibilità di comunicare, in tempo reale, con i partecipanti alla manifestazione, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento delle criticità;
 - indicazione dei mezzi antincendio (estintori) e il loro posizionamento (nella misura di un estintore ogni 200 mq. di superficie dell'evento) nei siti di stazionamento del pubblico;
 - la sicurezza dell'area evento verrà garantita dal posizionamento di barriere antisfondamento in corrispondenza dei punti di chiusura al transito delle vie e piazze interessate dallo svolgimento della manifestazione temporanea, costituite dai veicoli posizionati in modo tale da occludere l'accesso all'area evento e precludere il transito non autorizzato di veicoli potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei partecipanti, preservando i siti di affollamento. I suddetti veicoli che saranno presidiati con continuità, da idoneo personale, per la loro immediata movimentazione in caso di transito dei mezzi di soccorso o in servizio di emergenza, dovranno essere posizionati:
 - a preclusione dell'accessibilità in corso Italia Libera e Piazza della Repubblica all'altezza dell'intersezione con via Bonvecchi e via Lanzi;
 - il personale dell'organizzazione garantirà l'accessibilità per tutta la durata della manifestazione delle vie di fuga così come saranno individuate nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza ed evacuazione allegati alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, necessaria allo svolgimento dell'evento ed il rispetto del parametro di 200 unità/persone (tutte munite di prenotazione del titolo d'ingresso a pagamento on line) presenti nell'area pubblica destinata allo svolgimento della manifestazione temporanea;
 - presenza di almeno n. 4 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "elevato" da collocare nei siti di affollamento, limitatamente ai periodi di stazionamento, in considerazione della dinamicità dell'evento;
 - dovrà essere lasciato uno spazio di almeno 3 metri tra il palco e le sedute per consentire l'agevole passaggio dei mezzi di soccorso e/o in emergenza.
 - L'attività di pubblico spettacolo dovrà svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento (scheda cinema e spettacoli dal vivo, produzione liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali, produzioni teatrali, produzioni di danza, protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri) in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali comunque in coerenza con quanto previsto nel DPCM del 14 luglio 2020
- :
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
 - Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno

1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette a distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che, in base alle disposizioni vigenti, non sono soggette a tali disposizioni.

- Consentire l'accesso all'area dell'evento solo a seguito di prenotazione online, mantenendo l'elenco di tutti presenti per un periodo di 14 giorni.
- La postazione dedicata alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5$ °C.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto in particolare nei punti di ingresso.
- I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 metro, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo spettatori ed un altro.
- L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
- Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico. ▪ tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- L'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali ed in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l'ordine inverso).
- L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura.

- Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.
- L'uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.
- Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l'attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indossare anche i guanti. Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti.
- I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (salieri, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.
- Gli addetti antincendio devono:
 - effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio;
 - essere in grado di intervenire, in caso di necessità ed ai fini della sicurezza, sugli impianti tecnologici in utilizzo;
 - gestire l'esodo in emergenza delle persone presenti, qualora risulti necessario, evitando l'insorgere di situazioni di panico e svolgendo opera di prevenzione nel verificare che tutti i passaggi d'esodo siano sgombri;
 - vigilare sul continuo rispetto, nei luoghi dell'evento, del divieto di utilizzo di fiamme libere, oltre a controllare e vigilare sul rispetto di limitazioni, divieti e condizioni di esercizio imposti alla manifestazione per motivi di sicurezza.
- Il personale facente parte dell'organizzazione dovrà sarà adeguatamente informato sui rischi connessi alla gestione dell'evento e sulle misure da osservare in caso di incendio.
- Sarà cura dell'organizzazione, nella gestione del piano di sicurezza, dare comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano di emergenza, facendo, se necessario, ricorso a messaggistica audio e video; dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza, relativamente ai luoghi di massima concentrazione e stazionamento del pubblico e comunque non superiore alle 200 persone.

- L'organizzazione dovrà disporre di uno strumento di diffusione sonora per comunicare in tempo reale ai partecipanti alla manifestazione sui comportamenti da adottare nella gestione nell'immediato dell'emergenza.
- per quanto riguarda i valori di immissione sonori e/o gli orari di cui al "Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose temporanee, ai sensi della legge n. 447/1995, L.R. n. 28/2001 e D.G.R. n. 896/2003, si precisa il non rispetto dei valori limite e la concessione di una deroga per la durata della manifestazione (delibera di Consiglio comunale n. 13 del 02/04/2007 e ss.mm.ii.);
- organizzazione e predisposizione, secondo il livello di rischio dell'evento, di idonea assistenza sanitaria, se necessario, ai sensi delle prescrizioni della D.G.R. n. 966 del 09/11/2015;
- l'area evento verrà presidiata costantemente da addetti al servizio di sicurezza nonché dal personale dell'organizzazione, identificati, nell'area interessata dal pubblico spettacolo;
- il personale dell'organizzazione garantirà l'accessibilità per tutta la durata della manifestazione delle vie di fuga come individuate nel piano di sicurezza allegato alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- è vietato l'accesso del pubblico nell'area evento e nell'area immediatamente adiacente con bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine. La somministrazione di bevande aventi un contenuto superiore al 21 per cento del volume (superalcolici) non è consentita agli esercizi operanti nell'ambito di manifestazioni musicali all'aperto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 287/1991;
- il divieto per motivi di sicurezza pubblica di installare punti vendita non autorizzati, sedie, tavoli ed altri allestimenti sugli spazi pubblici, con esclusione di quelli regolarmente autorizzati e previsti negli allegati planimetrici integrativi della relazione tecnica a firma dell'ingegnere incaricato del piano di sicurezza prodotto in sede di Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Pubblico Spettacolo.

Il Comando Polizia Locale del Comune di Treia, per la gestione di attività informativa alla popolazione in relazione a percorsi viari e modifiche dell'ordinaria viabilità, nonché per fornire informazioni sulla gestione, afflusso e deflusso delle aree di parcheggio, si avvarrà dell'ausilio di quattro volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, distribuiti su due turni, che parteciperanno dotati dei dispositivi di protezione individuale prescritti per legge.

I volontari dovranno agire in supporto al Corpo di Polizia Locale, in base alle disposizioni di servizio impartite conseguentemente alla valutazione delle esigenze contingibili attinenti allo svolgimento della manifestazione, attuando attività di concorso informativo a favore dei partecipanti all'evento per la gestione in sicurezza della manifestazione e per la gestione dell'afflusso e deflusso dei partecipanti.

I volontari dovranno attenersi al rispetto delle seguenti indicazioni:

- uso dei presidi di protezione individuale;
- distanziamento sociale per gli operatori coinvolti;
- distanziamento sociale nell'ambito di utilizzo dei mezzi di trasporto;

È fatto divieto ai volontari di svolgere servizi di polizia stradale e di regolamentazione del traffico; il loro impiego è autorizzato per lo svolgimento di compiti informativi alla popolazione anche in relazione a percorsi e tracciati

straordinari o ad eventuali limitazioni di accesso deliberati dalla Autorità competente con il presente atto ordinamentale e secondo paradigmi organizzativi disposti dall’Autorità di vigilanza in base alle contingenze del momento e nel rispetto della normativa di settore.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- all’Ufficio Territoriale del Governo di Macerata;
- al Comando Carabinieri – Stazione di Treia;
- alla Questura di Macerata;
- al Funzionario responsabile III Settore “Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi” per gli adempimenti di competenza;
- al Funzionario responsabile I Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
- al C.O.C. per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- alla signora Lucia Cisbani, rappresentante della società “Eventi Scrl”, con sede in via Parco della Rimembranza n. 15, Grottazzolina (FM), responsabile della produzione del “Festival RisorgiMarche 2020”, 4° Edizione - festival musicale di solidarietà per la rinascita delle comunità colpite dal sisma.

IL VICESINDACO
SETTORE
Dott. DAVID BUSCHITTARI

IL RESPONSABILE V
Dott.ssa BARBARA FOGLIA